

**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2025
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995**

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)

Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

Riferimenti normativi

- l.r. 6/2006 (artt. 10, 10-quater, 20-quater)*
- l.r. n. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giacomo Leonello Leonelli	Legislatura regionale	Legislatura regionale	D.P.G.R. 26 marzo 2025, n. 23

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale.

Compenso

Il compenso è determinato, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale ed è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.

* **l.r. 6/2006 - Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)**

"Art. 10 (Organi)

1. Sono organi dell'ADiSU:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) il Collegio dei revisori dei conti;
- b-bis) il Comitato di indirizzo.

Art. 10-quater (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguitamento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:

- a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
- b) assicura il perseguitamento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
- c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
- d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguitamento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
- e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
- f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
- g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
- h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
- i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
- l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
- m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
- p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;
- q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 20-quater (Compensi)

1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati."

** **Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

Omissis.".

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.)

Direttore generale

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

Riferimenti normativi

- l.r. 9/1998 (artt. 6 e 7)*
- l.r. 8/2007 (art. 4)**
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Alfonso Morelli	25 marzo 2030	5 anni (rinnovabile una sola volta)	D.P.G.R. 26 marzo 2025, n. 24

Requisiti specifici

Elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento ed esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

Compenso

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, c. 2 l.r. 8/2007.

Incompatibilità specifiche

Quelle previste al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 1998.

* **I.r. 9/1998** - Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)

"**Art. 6** Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione.

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti
- b-bis) il Direttore Dipartimentale per ogni ambito territoriale.

Art. 7 Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici elettorali a livello dell'Unione Europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della Giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di Presidente della Provincia, di membro del Consiglio Provinciale, di membro dell'Assemblea dei Sindaci, di Sindaco o di Assessore o Consigliere Comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle agenzie per la protezione dell'ambiente, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti e che non siano condannati con sentenza passata in giudicato.

1-bis. Il Direttore generale deve essere in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e avere esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

2. Al Direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e si avvale di un Direttore Tecnico e di un Direttore Amministrativo da lui nominati.

3. Il Direttore generale provvede in particolare, sentiti i Direttori dei dipartimenti territoriali:

a) alla predisposizione della proposta di documento di programmazione triennale, dei piani annuali di attività e della Carta dei servizi, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;

a-bis) alla approvazione del piano annuale di attività contenente i piani operativi elaborati dai dipartimenti territoriali comprensivi dei correlati fabbisogni economici e patrimoniali;

b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) alla predisposizione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;

d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;

e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti territoriali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;

f) alla gestione del personale e del patrimonio;

g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale;

g-bis) all'approvazione del tariffario per le prestazioni rese ai soggetti privati e alla comunicazione alla Giunta regionale fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 132/2016;

g-ter) all'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.

4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno.”.

**** I.r. 8/2007 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.**

“Art. 4 Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali.

1. Le indennità spettanti ai presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici degli enti, agenzie ed aziende di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17, sono stabilite dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla dimensione, alla rilevanza strategica e all'ambito territoriale di intervento dell'ente, agenzia o azienda, entro il limite massimo del 50 per cento per il presidente e del 30 per cento per i componenti dei consigli di amministrazione e dell'80 per cento per l'amministratore unico, dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1º agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico da corrispondere ai direttori, laddove previsti per legge, degli enti, agenzie e aziende di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della tipologia dell'ente, in base ai criteri di cui al comma 1, e avuto riguardo, inoltre, alla dimensione della struttura, alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, al grado di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale del direttore, anche in relazione alla presenza di organi di amministrazione, tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai direttori regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 1º febbraio 2005, n. 2 ovvero di quello corrisposto ai direttori generali delle aziende sanitarie locali nel caso di enti, agenzie o aziende in cui è applicato il contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.”.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “UMBRIA JAZZ”

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 3 marzo 2025, n. 2192)

Riferimenti normativi

- [I.r. 21/2008](#) (art. 2 – Costituzione)*
- [Statuto](#) (artt. 8, 12, 13 e 14)**
- [I.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Stefano Mazzoni - Donatella Miliani - Fausto Palombelli	27 marzo 2030	5 esercizi	D.P.G.R. 28 marzo 2025, n. 26

Compenso: Le cariche di presidente e consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l'esercizio della funzione. (art. 8 Statuto).

* **“Art. 2 I.r. 21/2008 - Costituzione.**

1. L'adesione della Regione alla Fondazione, in qualità di ente fondatore, è deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della corrispondenza dello statuto della Fondazione stessa alle previsioni di cui alla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.

3. Lo statuto della Fondazione, ai fini di cui al comma 1, deve prevedere, oltre al perseguitamento dello scopo di cui all'articolo 1, comma 2, che:

a) l'Assemblea dei partecipanti è composta dai fondatori originari e dai successivi aderenti che assumono la qualità di fondatori con il conferimento di una quota destinata al fondo di dotazione e un contributo annuale;

b) l'Assemblea di cui alla lettera a) è composta da un numero di rappresentanti regionali pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri soggetti partecipanti con un minimo di tre e che il numero dei rappresentanti di ciascun altro soggetto è rapportato al valore patrimoniale conferito, fino ad un massimo di due;

c) il Presidente della Fondazione è nominato dalla Regione e che lo stesso svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti;

d) il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente e del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta;

e) il Consiglio di amministrazione opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica;

f) il Consiglio di amministrazione nomina il direttore artistico;

g) le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione nonché di componente dell'Assemblea dei partecipanti sono esercitate a titolo gratuito;

h) i compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri. Il Consiglio regionale designa due componenti effettivi del Collegio dei revisori di cui uno con funzioni di Presidente.

4. I componenti degli organi della Fondazione possono essere riconfermati nell'incarico, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie.

5. Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari della Fondazione spettano al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto, ad eccezione dei componenti del Collegio dei revisori.”.

** **Statuto**

“Art. 8 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

a) l'Assemblea di partecipazione;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori.

2. Le cariche di presidente, consigliere di amministrazione e componente dell'assemblea sono esercitate a titolo gratuito. Può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l'esercizio della funzione.

3. La durata degli organi è quinquennale.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione - Composizione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, fino ad un massimo di 5, compreso il Presidente, del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta. Il numero dei membri e le modalità per la composizione del Consiglio sono determinati dall'Assemblea.

I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Omissis

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione – Compiti

1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
 - a) fissa il valore minimo del contributo annuale nei limiti delle normative che regolano l'attività dei singoli soci; in particolare per i soci pubblici il contributo è determinato nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci;
 - b) nomina il Direttore Artistico fissandone la durata, gli eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;
 - c) nomina il Direttore generale, fissandone la durata, gli eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;
 - d) nomina il Vice Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio medesimo;
 - e) delibera in merito all'adesione alla Fondazione di soggetti diversi dai fondatori originari;
 - f) predisponde il bilancio preventivo e il conto consuntivo per rimetterli, accompagnati da una relazione sull'attività svolta, all'Assemblea per l'approvazione;
 - g) approva, su presentazione del Direttore artistico, entro il mese di novembre, la proposta delle iniziative con la previsione del budget di spesa e, entro il mese di gennaio, il programma e il budget definitivi, relativi alla manifestazione Umbria Jazz e alle altre eventuali manifestazioni artistico culturali della Fondazione su cui il Direttore generale ha espresso il parere di cui all'art. 16, comma 1, let. b);
 - h) determina i rimborsi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione per spese documentate sostenute in relazione all'incarico ricoperto;
 - i) provvede alle alienazioni ed ai reinvestimenti patrimoniali;
 - j) provvede all'approvazione dei contratti di natura professionale;
 - k) autorizza il rilascio di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;
 - l) determina le modalità e le strutture da supportare per la realizzazione delle manifestazioni nel caso in cui la Fondazione decida di non provvedere direttamente;
 - m) svolge ogni ulteriore compito nell'ambito delle iniziative previste in coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

Omissis

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque esercizi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, firma gli atti, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge compiti di stimolo dell'attività degli organi collegiali cui partecipa e vigila sull'andamento generale della Fondazione.
3. Il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età.”.

**AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LA RICERCA SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE
“AGENZIA UMBRIA RICERCHE”**

Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

Riferimenti normativi

- I.r. n. 30/2000 (Artt. 6, 7, 13) *
- I.r. n. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Marco Damiani	Legislatura regionale	Legislatura regionale (l'A.U. può essere confermato)	D.P.G.R. 1 aprile 2025, n. 27

Requisiti specifici

Elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale.

Compenso

Indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei Consiglieri regionali e rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.

* **I.r. 30/2000 - Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche"**

Art. 6

(Organì)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Amministratore Unico;
 - b) il Comitato scientifico;
 - c) il Revisore dei conti.

Art. 7

(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale. L'Amministratore Unico dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguitamento delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:

- a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il Comitato scientifico;
- c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguitamento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
- d) predisponde il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- e) predispone il programma triennale di attività di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;
- f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;
- g) approva i regolamenti dell'Agenzia;
- h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;
- i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 13

(Indennità)

1. All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.

Omissis.”.

**** "Art. 15 c.1 I.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

Omissis.”.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TERNI 3

Comitato di gestione

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

Riferimenti normativi

- l. 157/1992 (art. 14, comma 11)*
- l.r. 14/1994 (art. 11, comma 1)**
- r.r. 6/2008 (artt. 4 e 5)***
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giorgio Giuliani - Claudio Giovannelli - Federico Formichetti	13 aprile 2029	4 anni (I componenti possono essere riconfermati)	D.P.G.R. 14 aprile 2025, n. 31

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

* l. 157/1992

Art. 14, comma 11

Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.”.

** l.r. 14/1994

Art. 11, comma 1 – Organi di gestione

Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.”.

*** r.r. 6/2008

Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
- quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
- quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

- La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.

2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.
3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.
4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.
- 6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C.”.

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Amministratore unico

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

Riferimenti normativi

- l.r. 18/2011 (artt. 21, 22 e 23)*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Ottavio Anastasi	16 aprile 2028	3 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	D.P.G.R. 17 aprile 2025, n. 32

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale.

Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Compenso

Indennità stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

* **l.r. 18/2011 - Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative**

"Art. 21 - Organi dell'Agenzia.

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Amministratore unico;
 - b) il Collegio dei revisori legali.

Art. 22 - Amministratore unico.

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.
4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Art. 23 - Compiti dell'Amministratore unico.

1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:
 - a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;
 - b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale e previa acquisizione del parere del CAL;
 - c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all'articolo 24, comma 2;
 - d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
 - d-bis) adotta il regolamento di contabilità e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;

- e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
- f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d'atto, dando conto anche del controllo esplicato dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
- g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;
- h) cura le relazioni sindacali;
- i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b);
- l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale.”.

** **Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

Omissis.”.

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

Riferimenti normativi

- l.r. 19/2010 (artt. 3, 4 e 5)*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Federico Santi - Chiara Fioroni - Gabriele Biccini - Rosario Lionetto - Giacomo Rosetti	Legislatura regionale	Legislatura regionale (i componenti possono essere riconfermati una sola volta)	D.P.G.R. 17 aprile 2025, n. 33

Requisiti specifici

Possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

Compenso

Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica pari all'otto per cento dell'indennità mensile linda dei consiglieri regionali.

* l.r. 19/2010

Art. 3 – Organi dell'ATER regionale

1. Sono organi dell'ATER regionale:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

**Art. 4 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile linda dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile linda dei consiglieri regionali.
5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta.”

Art. 5 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:
 - a) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'ATER regionale, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali ed approva i piani attuativi d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
 - b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 15;
 - c) provvede alla nomina del Direttore generale dell'ATER regionale e alla nomina dei dirigenti responsabili delle due unità operative;
 - d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);
 - e) adotta la dotazione organica dell'ATER regionale, nonché le sue eventuali modifiche;
 - f) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;
 - g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore generale e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale;
 - h) definisce le competenze delle unità operative di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2.
2. I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla Giunta regionale per la relativa approvazione.”.

** "Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

2. il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

Omissis.”.

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLOR

Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

Riferimenti normativi

- Statuto (art. 4 e 5)*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Paolo Fratini	16 aprile 2028	3 anni	D.P.G.R. 17 aprile 2025, n. 34

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.

Compenso

All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 28.

* Statuto

"Art. 4 - Organi

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) l'Amministratore Unico
 - b) il Sindaco Unico.

Art. 5 - L'Amministratore Unico

1. La Giunta Regionale provvede alla nomina dell'Amministratore Unico dell'Azienda e dispone in relazione al compenso da corrispondere allo stesso. L'Amministratore Unico è individuato tra i soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.

2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda e dura in carica tre anni.

3. All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 28.

4. L'Amministratore Unico assicura il perseguitamento degli obiettivi ed il rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, esercita i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo, assumendo la responsabilità dell'organizzazione e gestione aziendale. In particolare l'Amministratore Unico:

- a) svolge le attività amministrative di carattere unitario dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa ed il coordinamento e la gestione delle unità operative e del personale;
 - c) determina e attua le scelte da assumere relativamente all'amministrazione dell'Azienda;
 - d) dà attuazione, organizzando i mezzi ed il personale necessario, ai programmi, ai progetti, ai contratti di servizio e comunque all'attività dell'Azienda;
 - e) trasmette alla Giunta Regionale gli atti fondamentali da sottoporre al controllo;
 - f) adotta il bilancio preventivo annuale;
 - g) adotta il programma triennale delle attività ed i conseguenti programmi annuali attuativi;
 - h) adotta il bilancio consuntivo, completo della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
 - i) relaziona sull'andamento della gestione dell'Azienda alla Giunta Regionale annualmente e/o a richiesta;
 - l) adotta i programmi e piani di attività;
 - m) adotta i regolamenti per l'organizzazione generale e il funzionamento dell'Azienda ai sensi di quanto disposto nel presente Statuto, ivi compresa la determinazione della dotazione organica ed il regolamento di contabilità;
 - n) stipula tutti i contratti e le convenzioni;
 - o) sottoscrive i contratti di acquisto e alienazione di beni immobili, previo assenso della Giunta Regionale;
 - p) procede all'accettazione di somme, donazioni e legati disposti a favore dell'Azienda;
 - q) esegue ogni altro adempimento e adotta i provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in volta assegnati dalla Giunta Regionale;
 - r) più in generale compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario per lo svolgimento dell'attività aziendale e il perseguitamento delle finalità statutarie, con i limiti inerenti i poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione.
- (*Omissis...*)."

COMMISSIONE COMPETENTE A DETERMINARE L'INDENNITÀ DEFINITIVA**DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ***(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)***Riferimenti normativi**

- I.r. 1/2015 (art. 230 – Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)*
- I.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Cogliandro Roberto Dante - Valentini Domingo - Pizzichelli Paolo - Torzuoli Alessio	Legislatura regionale	Legislatura regionale	D.P.G.R. 17 aprile 2025, n. 35

Requisiti specifici

(**) 2 componenti esperti in materia di estimo, tenuto conto delle funzioni della Commissione;

2 componenti esperti in materia di agricoltura e foreste, tenuto conto delle funzioni della Commissione.

Compenso

È prevista una indennità di presenza stabilita nella misura indicata dalla normativa vigente.

I.r. 1/2015 (Testo unico Governo del Territorio e materie correlate)

* **Art. 230 - Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.**

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

- a) il dirigente del Servizio regionale competente;
 - b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
 - c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
 - d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.
3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.
4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.
5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla Delib.G.R. del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del comma 6, limitatamente alla redazione di stime.
6. La Commissione svolge le funzioni che il D.P.R. 327/2001 e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:
- a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
 - b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
 - c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 227, comma 4;
 - d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del D.P.R. 327/2001;
 - e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del D.P.R. 327/2001;
 - f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
 - g) esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.
7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.
8. La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.”.

*** **Art. 15 c.1** I.r. 11/1995 - *Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

SVILUPPUMBRIA S.P.A
SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA
Amministratore Unico

Riferimenti normativi

Statuto societario, artt. 18, 19 e 23*

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Luca Fiorucci	2028	Fino a 3 esercizi sociali	Deliberazione G.R. 16 maggio 2025, n. 454

Requisiti specifici*

Possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche.

* Dovrà essere compilata anche l'allegata scheda relativa al possesso dei requisiti specifici

Incompatibilità specifiche

Si applicano:

- le disposizioni in materia di inconferrabilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- l'art. 11 del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175;
- i divieti previsti all'art. 18, c. 3 dello Statuto societario;
- ogni altra disposizione generale e/o speciale vigente in materia.

Compenso

Il compenso è stabilito dall'Assemblea dei Soci.

*Statuto

Art. 18 Organo Amministrativo

1. L'Amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di società a controllo pubblico, al Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 3 (tre) membri, ovvero all'Amministratore Unico.
2. Nel caso di Consiglio di Amministrazione lo stesso è nominato in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 27 gennaio 2009 n. 1 e s.m.i. e nel rispetto della normativa sulle società a controllo pubblico.
3. Gli amministratori sono scelti tra persone che si trovino nella condizione e siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche tempo per tempo vigente e non possono essere dipendenti delle amministrazioni socie.

In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione da parte della Regione per i Consiglieri dalla stessa nominati, da parte dell'Assemblea ordinaria nel caso di consigliere nominato dalla stessa.

4. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, cessa l'intero Consiglio.
5. La nomina del Consiglio di Amministrazione e la sostituzione di alcuno dei suoi membri, da qualunque causa dipenda, dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Art. 19 Durata

1. L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. L'Assemblea può stabilire una durata inferiore.
2. I Consiglieri nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 23 Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati dai Soci pubblici per i quali la Società opera ed in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, l'Organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'Organo amministrativo nomina il Direttore amministrativo.
3. L'Organo Amministrativo predispone, per ciascun esercizio finanziario, il progetto del piano annuale di attività da svolgere completo dei budget previsionali e lo trasmette ai soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro eventuali osservazioni affinché l'Organo Amministrativo possa apportare gli adattamenti prima di sottoporlo all'Assemblea dei soci per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Convenzione o Patto Parasociale.

Il progetto del piano annuale delle attività è predisposto sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi approvati dai Soci ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 1 ed è redatto secondo quanto prescritto dalla Convenzione o Patto Parasociale.

4. L'Organo Amministrativo, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai soci:
 - la relazione sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;
 - la relazione sulle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e su quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.
5. Copia dei verbali delle sedute dell'Organo Amministrativo, una volta approvati, sono trasmessi ai soci.
6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso stabilito dalla Assemblea dei soci con deliberazione.

UMBRIA T.P.L. E MOBILITÁ S.P.A.
Amministratore Unico

Riferimenti normativi

- Statuto societario, artt. 13, 18, 22 e 25*
- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Emilio Giacchetti	2028	Fino a 3 esercizi sociali	Deliberazione G.R. 16 maggio 2025, n. 456

Requisiti specifici*

Possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche, con riguardo all'incarico da assumere.

** Dovrà essere compilata anche l'allegata scheda relativa al possesso dei requisiti specifici*

Incompatibilità specifiche

Si applicano:

- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- l'art. 11 del D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175;
- ogni altra disposizione generale e/o speciale vigente in materia.

Compenso

Il compenso è stabilito dall'Assemblea degli azionisti.

***Statuto**

Art. 13

Omissis.

13.3 L'assemblea in particolare delibera:

Omissis.

b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o del consiglio di amministrazione;

c) la determinazione della durata del mandato nonché, in conformità alla normativa vigente, della remunerazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;

Omissis.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 18

18.1 La società è di norma amministrata da un amministratore unico; ricorrendo i presupposti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto al comma terzo dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'assemblea degli azionisti potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri; gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci.

18.2 L'organo amministrativo è nominato per tre esercizi, qualora all'atto della nomina non sia stabilita una più breve durata e può essere rinominato; esso scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso si applicano le norme della disciplina vigente in materia di pubblici servizi e partecipazioni pubbliche.

18.3 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare uno o più degli amministratori il consiglio dovrà tempestivamente convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione. E' quindi esclusa la cooptazione. Nei casi di cessazione dell'intero organo amministrativo si applica il comma 5 dell'art. 2386 c.c.

18.4 La remunerazione dell'organo amministrativo è stabilita dall'assemblea, con divieto tuttavia di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato o trattamenti di fine mandato; e inoltre nel rispetto del disposto del comma sesto dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e delle altre norme di riferimento in materia di remunerazione dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico, e così anche della normativa regionale richiamata al capoverso che segue.

18.5 Nella determinazione degli emolumenti all'organo amministrativo, sarà fatto obbligo all'assemblea di determinare i compensi lordi annuali omnicomprensivi ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 39 della Legge Regione Umbria 3 aprile 2012 n. 5, nonché dei criteri da detta normativa stabiliti e dal D.Lgs. n. 175/2016.

18.6 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con una maggioranza qualificata del cento per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 22

22.1 L'organo di amministrazione, nel rispetto delle competenze dell'assemblea e nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi formulati dai Soci di cui all'art. 13, è investito dei poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed in particolare per provvedere al raggiungimento dello scopo sociale ed a tutte le incombenze che gli sono devolute per legge ed in genere a tutto ciò che dalla legge o dallo statuto non è riservato in via esclusiva alla competenza dell'assemblea; all'organo amministrativo è altresì devoluta l'assunzione dei provvedimenti necessari ove si palesino uno o più indicatori di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

22.2 L'organo amministrativo corrisponde alle esigenze informative dei soci, fornendo i report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147 quater del D.lgs 267/2000.

Art. 25

25.1 La società è legalmente rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dall'amministratore unico oppure dal presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, dall'amministratore delegato; nel caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società è attribuita al vicepresidente, con esonero, per i terzi, dall'onere di accertare l'assenza o l'impedimento del presidente.

**CONSORZIO “SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”
VILLA UMBRA**

Amministratore unico

Riferimenti normativi

- I.r. 24/2008 (art. 8)*
- Statuto consortile (art. 5, 9, 10)**
- I.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Joseph Flagiello	2030	Non superiore a 5 anni	Deliberazione G.R. 16 maggio 2025, n. 457

Requisiti specifici*

Possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

** Dovrà essere compilata anche l'allegata scheda relativa al possesso dei requisiti specifici*

Incompatibilità specifiche

L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa.

Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

Compenso

Il trattamento economico è proposto dalla Giunta regionale all'Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008, nel rispetto delle normative vigenti, e prevede anche una parte variabile commisurata ai risultati nella misura massima del 20% del trattamento base.

*** I.r. 24/2008**

"Art. 8 - L'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati.
2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile.
5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.
6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati."

**** Statuto consortile**

"Art. 5 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea;
 - b) L'Amministratore unico, di seguito Amministratore;

c) Il Revisore dei Conti.

Art. 9 (L'Amministratore)

1. L'Amministratore è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati.
2. L'Amministratore è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni rinnovabile una sola volta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con cariche pubbliche eletive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa.
5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.
6. Il trattamento economico dell'Amministratore unico è proposto dalla Giunta regionale all'Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008, a valere sugli stanziamenti di bilancio della Scuola, nel rispetto delle normative vigenti, e prevede anche una parte variabile commisurata ai risultati nella misura massima del 20% del trattamento base.

Art. 10 (L'Amministratore: attribuzioni)

1. L'Amministratore ha la rappresentanza legale del Consorzio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. Cura i rapporti istituzionali del Consorzio con le autorità locali, regionali e statali.
2. L'Amministratore, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, esercita, secondo le norme del presente Statuto, tutte le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.
3. L'Amministratore sulla base delle direttive ed indirizzi dell'Assemblea, determina i programmi consortili, esercita la vigilanza sulla gestione e ne verifica i risultati, e adotta tutte le proposte per la successiva approvazione dell'Assemblea.
4. L'Amministratore ha la responsabilità operativa e gestionale del Consorzio. Egli opera al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea, sviluppando l'organizzazione interna del Consorzio idonea alla migliore utilizzazione delle risorse economiche ed umane. A tal fine, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. L'Amministratore sovrintende al buon funzionamento del Consorzio, adottando, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza, la produttività, l'economicità, l'efficacia e la qualità dei servizi consortili, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
6. L'Amministratore è competente per tutte le attribuzioni non espressamente riservate dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.
7. L'Amministratore, in ogni caso:
 - a) redige e sottopone all'Assemblea lo schema del piano programma pluriennale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il bilancio consuntivo;
 - b) adotta tutte le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma del presente Statuto;
 - c) dirige e gestisce il personale a qualsiasi titolo assegnato al Consorzio, assicurando il coordinamento tecnico-operativo della struttura;
 - d) formula e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione e adotta tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione.
 - e) attua i piani e i programmi ed è responsabile della gestione amministrativa del Consorzio;
 - f) presiede e nomina le commissioni di gara, di appalto e i concorsi banditi dal Consorzio;
 - g) stipula i contratti;
 - h) rappresenta il Consorzio in giudizio;
 - i) riferisce semestralmente all'Assemblea sull'andamento della gestione;
 - j) predispone eventuali modifiche allo Statuto da presentare all'Assemblea;
 - k) cura gli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l) individua le procedure per la selezione dei docenti e dei consulenti e stipula i relativi contratti;
 - m) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dall'Assemblea.
 - n) L'Amministratore unico può apportare modifiche al Regolamento di finanza e contabilità, al Regolamento delle gare e dei contratti, al Regolamento sull'accesso e al Regolamento sulla privacy. L'Amministratore unico può altresì, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea, apportare modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché l'organigramma del Consorzio. Da comunicazione delle modifiche apportate agli enti aderenti al consorzio entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento.
8. L'Amministratore può delegare ad uno o più funzionari parte delle proprie competenze, compreso il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.”.

3A – PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA

SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Amministratore Unico

(determinazioni dirigenziali 28 marzo 2025, n. 3208 e 10 aprile 2025 n. 3696)

Riferimenti normativi

- Statuto consortile (artt. 14, 15, 18, 19 e 20)*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Devis Cruciani	2028	3 esercizi (fino all'approvazione del bilancio 2027)	D.P.G.R. 24 giugno 2025, n. 46

Requisiti specifici*

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche.

* Dovrà essere compilata anche l'allegata scheda relativa al possesso dei requisiti specifici

Compenso

La determinazione del compenso è riservata alla competenza dei Soci.

* **Statuto**

"Art. 14 - Organi della Società

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale.

Il Titolo V del presente Statuto indica e regolamenta gli organismi funzionali allo svolgimento delle attività di certificazione, previsti dalla normativa vigente in materia.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15 - Decisioni dei Soci

Omissis.

Sono riservate alla competenza dei soci:

Omissis.

b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi salvo quanto previsto dall'Art. 18 del presente statuto;

Omissis.

Art. 18 – Nomina dell'amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico e/o Presidente del Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 2449 del C.C. Regione Umbria ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Revisore Unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 19 - Organo Amministrativo

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

La Società può inoltre essere amministrata, ove consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri che, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto.

Omissis.

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

L'Assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di incompatibilità, inconferibilità, onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

Omissis.

FUNZIONAMENTO

Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico restano in carica tre esercizi e decadrono con l'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza.

Gli amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili. L'assemblea può, di volta in volta, fissare anche una durata di carica inferiore ai tre anni.

Omissis.

Art. 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo in attuazione delle deliberazioni assembleari svolge fra l'altro:

- la formulazione degli indirizzi di gestione aziendale;
- il controllo e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall'articolo 6;
- il controllo sull'attività economica e finanziaria della Società;
- la costituzione di eventuali comitati, ai quali delegare attività ben definite;
- la determinazione dei compensi per i membri dei Comitati di Certificazione, della Commissione Tecnica e della Giunta di Appello e la ratifica dei regolamenti di funzionamento di tali organi;
- la predisposizione del programma triennale e dei programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- la predisposizione dei regolamenti interni disciplinanti le procedure e responsabilità per lo svolgimento dell'attività della società in generale e/o per specifici settori ed aree gestionali di cui al precedente articolo 5.

Esso ha facoltà di nominare e revocare direttori, mandatari e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, con o senza limitazioni di delega, determinandone i relativi compensi, previo parere del Revisore Unico e/o del Collegio Sindacale.

Omissis..

FONDAZIONE MARZOLINI

Consiglio di Amministrazione

(inserita con determinazione dirigenziale 10 gennaio 2025, n. 175)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 2, 6, 7, 8, 9, 14) *
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Mario Tosti	30 luglio 2029	4 anni (i componenti non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione)	D.P.G.R. 31 luglio 2025, n. 60

Requisiti specifici

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Cause ostantive

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- siano dipendenti della Fondazione;
- abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;
- versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;
- subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);
- subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Compenso

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

* Statuto:

"Art. 2 - Scopo istituzionale, attività accessorie e connesse e ambito territoriale

La fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è volta all'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare la Fondazione Marzolini intende continuare a perseguire gli scopi che furono indicati dal suo fondatore Monsignor Nazareno Marzolini nel rogito fondativo del 27.09.1914 ma nel contempo ritiene necessario aggiornarli tenendo conto della mutata realtà sociale, economica e istituzionale odierna. Il fine educativo formativo e assistenziale del mondo giovanile (soprattutto femminile) si conferma come il principale scopo istituzionale, da perseguire direttamente in proprio o anche attraverso le agenzie educative, le istituzioni e gli enti pubblici del territorio, attivando percorsi di sensibilizzazione e di promozioni di studi e ricerche, coinvolgendo le scuole del territorio e l'Università di Perugia. La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché a procacciarsi i mezzi finanziari ed economici.

La Fondazione potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti. La Fondazione potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per il perseguitamento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione nel perseguitamento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili ed opportune, compatibili con il presente Statuto.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse.

La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Umbria.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il CdA è composto da 5 (cinque) membri di cui:

- n. 1 membro di diritto appartenente alla famiglia Marzolini;
- n. 1 membro nominato dal Comune di Perugia;
- n. 1 membro nominato dalla Regione Umbria;
- n. 1 membro nominato dall'Arcidiocesi di Perugia;
- n. 1 membro nominato dal Capitolo della Cattedrale di Perugia.

Il membro di diritto dura in carica a vita, gli altri membri durano in carica 4 anni, dalla data di insediamento dell'Organo, essi non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione.

Alla naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione deve essere effettuata la ricostituzione del C.d.A.. Qualora i discendenti della famiglia Marzolini venissero a mancare, la nomina del membro di diritto spetterà alla Caritas di Perugia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 dell'originario Statuto.

Il C.d.A. si insedia su convocazione del presidente uscente.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8 - Requisiti di onorabilità

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

Art. 9 - Cause di incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

siano dipendenti della Fondazione;

abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;

che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;

versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;

subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);

subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 14 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di garantirne il regolare funzionamento, in particolare:

approvare lo statuto e le modifiche statutarie;

approvare eventuali regolamenti interni di organizzazione e amministrazione;

approvare programmi della Fondazione e darne attuazione;

approvare il bilancio di esercizio e redigere la relazione integrativa;

determinare le dotazioni finanziarie, strumentali e organiche, ai fini del raggiungimento dello scopo e dei servizi espletati dalla Fondazione;

deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;

accettare eredità, legati, donazioni, nonché approvare le variazioni patrimoniali;

dichiarare la decadenza dei consiglieri;

assumere tutte le decisioni opportune in merito al personale e alle risorse umane, se eventualmente presenti;

proporre all'autorità competente l'estinzione della Fondazione;

eleggere il Presidente;

nominare il revisore e stabilire il relativo compenso;

nominare tra i suoi componenti il Segretario;

adottare ogni altro provvedimento di competenza della Fondazione anche non previsto dallo Statuto.

L'approvazione dello Statuto, delle sue modifiche, delle variazioni patrimoniali, richiedono la presenza e il voto favorevole di almeno cinque consiglieri su sette aventi diritto.”.

**FONDAZIONE “OPERA PIA SAN MARTINO DI FONTANA PRO INFANZIA,
ADOLESCENZA, GIOVENTÙ”**

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 28 marzo 2025, n. 3208)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 3 e 4) *
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Fiorella Polidori - Rosanna Valigi	30 luglio 2029	4 anni (i componenti possono essere riconfermati)	D.P.G.R. 31 luglio 2025, n. 62

Requisiti specifici*

Documentata esperienza nel campo dell'amministrazione scolastica.

* Dovrà essere compilata anche l'allegata scheda relativa al possesso dei requisiti specifici

Compenso

I componenti il Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività gratuitamente.

*** Statuto:**

“Art. 3 Struttura della Fondazione - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- i Consiglieri delegati.

Art. 4 -Consiglio di Amministrazione

A) - Composizione

1. La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da otto (8) membri, composto:

- dal Presidente della Fondazione, che è pure Presidente del Consiglio di Amministrazione, da individuarsi secondo quanto previsto dal successivo articolo 5;
- dal Direttore pro-tempore dell'Ufficio Amministrativo della Curia Arcivescovile di Perugia - Città della Pieve o dal Cancelliere della medesima, designato dall'Arcivescovo di Perugia;
- da un membro del Consiglio Presbiteriale di Perugia, designato dall'Arcivescovo di Perugia;
- da un Parroco designato dall'Arcivescovo di Perugia tra i parroci titolari di una delle parrocchie della Diocesi di Perugia;
- da un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Perugia;
- da un rappresentante della Comunità Parrocchiale nel cui ambito territoriale ha sede la Fondazione, avente residenza nel territorio parrocchiale, designato dall'Arcivescovo di Perugia, su segnalazione del Parroco;
- da due membri designati dal Consiglio regionale dell'Umbria tra soggetti con documentata esperienza nel campo dell'amministrazione scolastica;

2. I Consiglieri diversi dal Presidente durano in carica per quattro (4) anni ed alla scadenza possono essere riconfermati nella carica. Alla loro scadenza il Presidente dovrà chiedere al soggetto deputato alla nomina di procedere a nuova designazione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di riservatezza sulle attività e sulle decisioni dello stesso e prestano la propria attività a favore della Fondazione in modo gratuito.

B) - Attribuzioni

4. Il consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento;

5. Il Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- determina le attività da espletare conformemente allo scopo di cui all'art. 2;
- delibera sul compimento degli atti di amministrazione, con competenza esclusiva in merito al compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- sovrintende alla regolarità amministrativa e contabile della Fondazione ed alla gestione del patrimonio e del personale;
- nomina al suo interno un Consigliere delegato al controllo dei dati contabili e della veridicità, correttezza e regolarità delle registrazioni contabili, che riferisce al Consiglio stesso;
- approva la situazione economica e patrimoniale (bilancio) annuale della Fondazione presentata dal Presidente;
- delibera sulle modifiche del presente statuto

Omissis.”.

**FONDAZIONE "LABORATORIO SAN FRANCESCO PER LA TUTELA DELLA CULTURA,
DELLE ARTI E DEI MESTIERI DEL TERRITORIO DI ASSISI"**

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 28 marzo 2025, n. 3208)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (Artt. 7, 8, 11)
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Marina Busti - Carlo Migliosi - Paola Vitali	30 luglio 2029	4 anni (I componenti possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi)	D.P.G.R. 31 luglio 2025, n. 63

Requisiti specifici*

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti o tra persone residenti nella città di Assisi o tra persone con indiscutibili legami con la città per motivi culturali, sociali, artistici o per la promozione dello 'Spirito di Assisi'.

** Dovrà essere compilata anche l'allegata scheda relativa al possesso dei requisiti specifici*

***Statuto**

Art 7 – Ordinamento amministrativo dell'istituzione - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore;

Art 8 – Consiglio di Amministrazione

L'Ente è governato e diretto da un Consiglio di Amministrazione costituito da nove membri o residenti nella città di Assisi, o persone che abbiano indiscutibili legami con la città per motivi culturali, sociali, artistici o per la promozione dello 'Spirito di Assisi'.

I componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati nel rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere per un quadriennio con possibilità di successiva nomina e in numero di:

- tre dal Comune di Assisi
- tre dalla Regione Umbria
- tre dal Tribunale di Perugia

Il Consiglio così costituito elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il tesoriere, anche questi nominati per quattro anni, con possibilità di rielezione successiva.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per un numero massimo di mandati consecutivi non superiore a due.

ART. 11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna riserva o limitazione, ferma comunque la necessità di provvedimenti autorizzativi delle competenti Autorità, ove previsti dalla legge, per l'efficacia delle delibere.

Il Consiglio potrà delegare al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, parte delle proprie attribuzioni determinando i limiti e la durata della delega.

Il Consiglio potrà, con apposito regolamento, disciplinare i rapporti di lavoro, l'utilizzazione delle strutture in proprietà della Fondazione, le erogazioni e qualsiasi altro argomento ritenesse necessario.

SCHEMA ANALITICA POSSESSO REQUISITI

REGIONE UMBRIA

Direzione Programmazione, Bilancio, Risorse umane,
Patrimonio, Cultura, Agenda digitale
Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR
pec: regione.giunta@postacert.umbria.it

Oggetto: **Incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Laboratorio San Francesco per la tutela della cultura, delle arti e dei mestieri del territorio di Assisi”. Possesso requisiti.**

Il sottoscritto/a

Cognome.....Nome.....

Data di nascita.....Comune di nascita.....Provincia.....

Comune di residenza.....CAP.....prov.....

Via/piazzan.....

Codice fiscale.....Telefono.....

Domicilio digitale (indirizzo pec).....

con riferimento all’incarico in oggetto,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e

- consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,
- consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,
- consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000,

di essere in possesso di:

TITOLO DI STUDIO

Diploma di laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento - per ciascun diploma indicare:

- Tipologia
- Università e anno di conseguimento

Specializzazione post universitaria (per ciascun diploma indicare)

- Titolo
- Ente
- Anno del conseguimento

Abilitazione professionale, indicare:

- Professione
- Luogo e data del conseguimento

Iscrizione ad albo professionale, indicare:

- Ordine professionale
- Luogo e data dell'iscrizione

Altro titolo di studio:

Corsi di formazione (indicare Ente, periodo, tipologia):

Altri corsi di formazione frequentati, con particolare riferimento all'incarico in oggetto:

REQUISITI SPECIFICI (ai sensi dello Statuto della Fondazione)

- di essere residente nella città di Assisi
- di avere indiscutibili legami con la città di Assisi per motivi culturali, sociali, artistici o per la promozione dello "Spirito di Assisi", come segue:

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni eventuale documento/dichiarazione utile ad attestare e/o specificare il possesso dei titoli dichiarati ed a comunicare l'eventuale variazione della professione svolta.

In fede

Perugia, _____

Firma

PUNTOZERO S.C. A R.L.

Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 22 ottobre 2025, n. 11015)

Riferimenti normativi

- l.r. 13/2021 (art. 3)*
- Statuto (artt. 15 e 20)**
- l.r. 11/1995 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)
- Art. 2383, comma 2, Cod. Civ. ***
- D.Lgs. 175/2016 (TUSP)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Leonardo Esposito	2028	Non superiore a 3 esercizi (e comunque non oltre l'approvazione del bilancio 2027)	D.P.G.R. 10 novembre 2025, n. 78

Requisiti

Possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche.

- Unitamente alla domanda dovrà essere trasmessa anche la scheda relativa al possesso dei requisiti specifici allegata al presente avviso, compilata e sottoscritta

Compenso

All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

* l.r. 13/2021

"Art. 3 - Soci e Organi societari.

1. Sono soci consorziati di Punto Zero S.c.ar.l. la Regione, le Aziende sanitarie regionali, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali nonché le istituzioni scolastiche, università, gli organismi pubblici aventi sede o operanti in Umbria.
2. Sono organi di Punto Zero S.c.ar.l.:
 - a) l'Amministratore Unico;
 - b) l'Assemblea dei soci consorziati;
 - c) l'Organo di controllo.
3. Lo Statuto dispone che l'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico in quanto compatibile, dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.
4. L'Assemblea dei soci consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei soci o loro delegati.
5. Le funzioni di Organo di controllo sono esercitate da un sindaco unico, anche con competenze e poteri di revisione legale dei conti, nominato dall'Assemblea dei soci consorziati tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge.”.

** Statuto

"TITOLO IV - ORGANI

Art. 15 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Amministratore Unico;
 - b) l'Assemblea dei soci consorziati;
 - c) l'Organo di controllo e revisore dei conti.

Omissis.

Art. 20 - Amministrazione e Rappresentanza

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci consorziati su designazione della Regione Umbria a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 11/1995.

All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

L'Amministratore Unico è rieleggibile e dura in carica per il periodo di tempo determinato, non superiore al triennio, stabilito al momento della nomina.

L'Amministratore Unico redige semestralmente una relazione, trasmessa anche all'Unità di Controllo analogo di cui all'art. 22, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, anche in funzione dello stato di attuazione del Piano triennale e budget annuale delle attività della Società, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, che l'Amministratore trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti all'art. 16 del presente statuto.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Unità di Controllo analogo di cui al successivo art. 22 nonché delle competenze assegnate all'Assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti idonei per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea.

All'Amministratore Unico, spetta la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio nei limiti delle disposizioni di legge.

Le decisioni dell'Amministratore Unico devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore Unico e dal segretario dallo stesso nominato.”.

“Art. 2383 c.c. – Nomina e revoca degli amministratori.

Omissis.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi [c.c. 2385], e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Omissis.”.

FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA
con sede a Città di Castello

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 28 marzo 2025, n. 3208)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 3, 8, 10, 11, 17) *
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Massimiliano Baroni	2030	5 anni I componenti possono essere riconfermati una sola volta	D.P.G.R. 31 dicembre 2025 n. 85

Requisiti specifici*

Requisiti professionali idonei ad assicurare il perseguitamento delle finalità statutarie che riguardano l'ambito dell'istruzione e formazione nel settore dell'agricoltura e nell'assistenza agli alunni bisognosi e tutte le altre finalità individuate nell'art. 3 dello Statuto come meglio specificate nel testo sotto riportato.

** Dovrà essere compilata anche l'allegata scheda relativa al possesso dei requisiti specifici*

Compenso

Un gettone di presenza, la cui entità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni ed eventuale trattamento di missione determinata secondo le vigenti disposizioni.

***Statuto**

Art. 3) E' scopo della Fondazione:

- di affiancare l'Istituto Istruzione Superiore "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" di Città di Castello concorrendo nella promozione di particolari iniziative da attuarsi in materia di istruzione e di formazione nel settore dell'agricoltura e nell'assistenza agli alunni bisognosi;
- di mettere a disposizione dell'I.I.S. "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" i terreni per l'attività didattica della Scuola e di contribuire all'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche;
- di concorrere al funzionamento dei corsi post-qualifica di formazione professionale e tecnica, integrata e post diploma, finalizzati all'acquisizione di professionalità specifiche di primo e secondo livello su aree ed ambiti di particolare interesse.
- di promuovere e sostenere iniziative idonee a fornire la preparazione professionale degli addetti all'agricoltura;
- di promuovere e sostenere la sperimentazione effettuata da associazioni o enti, sia pubblici che privati.

La Fondazione, inoltre, vista la legge 27 aprile 1899 n° 157, provvede alla conservazione della Chiesa e del Santuario della soppressa casa religiosa delle Cappuccine di Città di Castello con un contributo annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) Gli Organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.

Il Presidente verrà designato dall'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, insieme ad uno degli altri quattro membri del Consiglio.

Il Dirigente Scolastico pro-tempore dell'I.I.S. "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" di Città di Castello è membro di diritto.

Il quarto membro sarà designato dalla Giunta della Regione dell'Umbria.

Il quinto membro sarà designato dall'Amministrazione di Città di Castello.

I designati saranno scelti tra persone in possesso di requisiti professionali idonei ad assicurare il perseguitamento delle finalità statutarie.

Tutte le nomine saranno effettuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio elegge in seno ai suoi Componenti il Vice Presidente ed il Segretario, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Il Consiglio ha la durata di cinque anni ed i Componenti possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri inerenti la gestione e l'amministrazione della Fondazione ed in particolare allo stesso spetta:

- di redigere ed approvare un Regolamento per l'attuazione degli scopi e per la gestione dei beni della Fondazione per la cui approvazione è richiesta la presenza di almeno tre Componenti del Consiglio;
- di approvare il conto preventivo e il conto consuntivo secondo le modalità di cui all'art.18 del presente statuto;
- di deliberare appositi regolamenti per il servizio contabile e per il personale;
- di esercitare i poteri necessari per l'Amministrazione, conservazione ed incremento del patrimonio della Fondazione, per gli scopi di cui al precedente art.7, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione e destinazione delle stesse.
- di deliberare sulla eventuale concessione dei beni della Fondazione in locazione, comodato ed ogni altro contratto agrario, nonché sullo scioglimento o risoluzione per qualsiasi causa dei predetti contratti;

f) di affidare il servizio cassa ad un Istituto di credito con sede operativa in Città di Castello; il Consiglio può in ogni momento revocare l'affidamento del predetto servizio, assegnandolo ad altro Istituto di credito, sempre con sede operativa in Città di Castello, ovvero confermarlo per gli esercizi successivi;

g) di determinare la misura dell'emolumento dovuto ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei Conti;

h) promuove qualsivoglia azione giudiziaria che si dovesse rendere utile e/o necessaria ai fini della tutela degli interessi della Fondazione, ovvero a resistere alle stesse.

I regolamenti di cui alle lettere a) e c) del presente articolo, il conto preventivo e il conto consuntivo, nonché tutte le deliberazioni inerenti l'alienazione dei beni immobili, la stipula di mutui, il rilascio di cambiali, sono soggetti all'approvazione dell'organo tutorio di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei Conti, può deliberare, sulla base della programmazione annuale delle attività dell'Ente, un compenso al Presidente, al Vicepresidente e agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri compete, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio, un gettone di presenza, la cui entità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e ai revisori dei Conti compete l'eventuale trattamento di missione determinata secondo le vigenti disposizioni."